

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D.LGS. 385/1993 – T.U.B.)
"Le informazioni pubblicizzate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile"

A norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003. Il presente documento contiene informazioni su Re Credit Factoring S.p.A. ed indica le condizioni economiche che la stessa riserva a tutti i clienti che sottoscrivono il contratto di apertura di credito su contratti e/o documenti simili ed evidenzia le principali caratteristiche dell'operazione.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione e forma giuridica: Re Credit Factoring S.p.a.

Sede amministrativa: Via Cornato n. 34 c.a.p. 81024, Maddaloni (CE)

Indirizzo telematico: recredit@pec.rcf.cloud

Codice abi: 335638

Numero iscrizione registro imprese caserta, codice fiscale, partita iva: 03439210612

Numero iscrizione R.E.A. CASERTA: 244246

Numero iscrizione nuovo albo unico ex art. 106 T.U.B.: 204

Capitale sociale: € 2.200.000,00 – interamente versato

Riserve (risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2020): €. 238.337,00

CHECOS'È L'APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPAZIONE SU CONTRATTI

Il finanziamento sotto la forma dell'apertura di una linea di credito è quella operazione posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario, con lo scopo di concedere l'utilizzo di una certa somma di denaro, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con la facoltà del cliente di prelevarla periodicamente in diverse tranche e con l'obbligo di restituirla comprensiva degli interessi maturati, nelle modalità contrattualmente stabilite.

L'operazione di anticipazione su crediti derivanti da contratti è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo. L'operazione può essere, secondo le valutazioni dell'intermediario, assistita da idonea garanzia. Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati all'intermediario viene, di norma, da questa accreditato in un conto tecnico denominato conto anticipi sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi, nei limiti dell'importo massimo dell'affidamento concesso dall'intermediario e formalizzato contrattualmente. Qualora il cliente abbia necessità di utilizzare l'anticipazione, la relativa somma viene trasferita sul conto corrente del cliente intrattenuto presso la sua Banca di riferimento. La predetta apertura di credito sarà utilizzabile per anticipazioni a fronte di contratti, documenti, fatture, altri documenti, relativi a crediti commerciali vantati nei confronti di terzi (privati, Pubbliche Amministrazioni,

Amministrazione Finanziaria) nei limiti dell'importo massimo dell'affidamento concesso. All'intermediario è comunque riservata la facoltà di concedere anticipazioni solo se, viene conferito specifico mandato all'incasso. Nell'ambito dell'apertura di credito, se il cliente ha già fruito di uno o più utilizzi sulla somma messa a disposizione dall'intermediario, in qualunque momento e finché il terzo debitore non abbia pagato il documento presentato, il cliente può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità restituendo l'anticipazione e corrispondendo gli interessi su di essa maturati e gli altri oneri, con bonifico a favore dell'intermediario. L'intermediario ha facoltà di chiedere al cliente, in qualunque momento, ed anche con periodicità infra-annuale (trimestrale o semestrale), di ripristinare in tutto o in parte la somma messa a sua disposizione, con pagamento della somma anticipata, degli interessi e degli altri oneri.

L'anticipazione di credito commerciale può essere concessa:

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e dell'Intermediario.
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- L'intermediario non ha alcun obbligo di anticipare i documenti, contratti, fatture presentati dal cliente;
- Obbligo di restituire le somme anticipate dell'intermediario, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora ad una qualsiasi data di calcolo risulti che l'importo da incassare dei crediti anticipati è inferiore all'importo della linea di credito concessa: l'intermediario ne darà comunicazione al Beneficiario; a partire dal giorno della ricezione della Comunicazione, il Beneficiario entro 3 (tre) Giorni Lavorativi il Beneficiario dovrà informare per iscritto l'intermediario Finanziario se, al fine di ripristinare l'importo della linea di credito concessa offrirà ulteriori crediti in sostituzione ovvero rimborserà anticipatamente il Finanziamento.
- Costituisce causa di decadenza del Beneficiario dal beneficio di ogni termine il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile;
- Si ha l'integrale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso di mancato pagamento di uno qualsiasi degli importi dovuti dal Beneficiario ai sensi ed in conformità con quanto indicato nel Contratto (Rimborso del finanziamento), (Rimborso anticipato volontario), (Rimborso anticipato obbligatorio) e (Interessi);
 - b) nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle somme dovute nei termini e secondo le modalità indicate nel Contratto (Spese, imposte e commissioni);
 - c) nel caso in cui il Beneficiario non adempia ad una delle obbligazioni assunte contrattualmente o degli obblighi indicati nell'art.15.2 lettere (a) (Status), (b) (Osservanza delle leggi), (c) (Tasse e contributi previdenziali), (e) (Salvaguardia dei beni), (h) (Contratto di Cessione in Garanzia), (j) (Gravami);
- L'intermediario Finanziario ha la facoltà di cedere in tutto o in parte con esclusione espressa di ogni efficacia novativa:
 - a) la propria posizione nel Contratto e, per effetto, i propri diritti, crediti, benefici ed obblighi o preavvisando al Beneficiario, ovvero accettazione del Beneficiario ai sensi dell'art. 1407 primo comma del codice civile, b) i crediti vantati nei confronti del Beneficiario e nascenti dal Contratto unitamente alle relative garanzie ai sensi della Documentazione Finanziaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSI DEBITORI – TASSO FISSO

Tasso debitore annuo massimo nominale

Per utilizzi nei limiti del fido concesso fino a €.100.000	10,00%
Per utilizzi nei limiti del fido concesso oltre a €.100.000	11,00 %
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso fino a €.100.000	12,00%
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso oltre a €.100.000	12,00%
Tasso debitore annuo massimo effettivo	
Per utilizzi nei limiti del fido concesso fino a €.100.000	13,471%
Per utilizzi nei limiti del fido concesso oltre a €.100.000	12,381%
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso fino a €.100.000	14,683%
Per utilizzi oltre i limiti del fido concesso oltre a €.100.000	14,683%

Capitalizzazione

Gli interessi maturati sulle somme anticipate non sono soggetti a capitalizzazione.

Liquidazione degli interessi

Sono liquidati con periodicità annuale applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (d.lgs 1/9/93 n. 385)

Modalità di calcolo degli interessi

Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

Spese istruttoria fido	€.15.000,00
Spese revisione fido	€.4.500,00
Spese periodali	€.30,00
Spese per singola operazione	€.10,00

Spese per documento	€10,00
Commissione disponibilità fondi (C.D.F.) trimestrale al fido accordato	0,50% del fido medio in essere in ogni trimestre – minimo €5,00
Spese di gestione delconto	
Spese per estratto conto capitale	
– Cartaceo	€2,00
– Elettronico	Gratuito
Spese per estratto conto scalare	
– Cartaceo	€0,50
– elettronico	Gratuito
Spese per contabile	
– cartaceo	€1,00
– elettronico	Gratuito
Spese per documento di sintesi	
– cartaceo	€1,00
– elettronico	Gratuito
Spese per altre comunicazioni	€2,50
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€5,50
Stipula del contratto	Gratuita
Estinzione del contratto	Gratuita
Valutazione per ogni anticipazione richiesta	Gratuita
Recupero integrale spese vive (Spese bancarie, postali, esazioni tramite terzi, richiamo effetti, commissioni su insoluti, bolli su cambiali/fatture, visure, spese di protesto)	Al costo
DURATA	
Durata massima della singola anticipazione	180 giorni
Interessi di mora	8% sul capitale scaduto

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO

I costi riportati nella tabella sono orientativi e non includono tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto che all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto, è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo nella sezione delle condizioni economiche.

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza indeterminata di euro 100.000	Tasso debitore annuo nominale: 9,90 Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: 2,00% Spese di tenuta conto: 1,10 € Invio estratto conto (cartaceo), 0,90 € Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale. Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale affidamenti (cartacea): 0,90 €	12,56 %



È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi inviando una richiesta a mezzo mail al seguente indirizzo: recreditfactoringsrl@virgilio.it

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali dell'intermediario.

Se il TAEG reale dovesse superare il tasso d'usura, la Re Credit si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

L'apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato, e si basa sul perdurare del rapporto di fiducia dell'intermediario nei confronti del cliente. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, alla scadenza il Cliente è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse, ed ogni altro onere o accessorio, anche senza espressa richiesta dell'intermediario.

L'intermediario ha sempre la facoltà di recedere dal contratto, potendo revocare l'apertura di credito in qualunque momento.

Ai fini del recesso, l'intermediario ha l'obbligo di preavvisare il cliente con lettera raccomandata o comunicazione a mezzo P.E.C. almeno 15 giorni prima della revoca, ed il recesso avrà efficacia dal giorno della ricezione della formale comunicazione scritta e motivata della revoca con lettera raccomandata o comunicazione a mezzo P.E.C. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

La revoca determina l'effetto immediato della sospensione dell'utilizzo del credito concesso, della interruzione delle operazioni di anticipazione, della cessazione del contratto di apertura di credito e della estinzione del rapporto, salvi gli obblighi restitutori in capo al Cliente.

L'intermediario ha facoltà di sospendere o di ridurre l'apertura di credito, con comunicazione motivata inviata al cliente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo P.E.C.

Il Cliente dispone di analoga facoltà di recedere dal contratto, ed ha l'obbligo di preavvisare l'intermediario con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o a mezzo P.E.C.

L'invio della comunicazione comporta per il Cliente l'effetto immediato della sospensione dell'utilizzo del credito, mentre dal momento della ricezione della comunicazione l'intermediario interrompe le operazioni di anticipazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso del Cliente, l'intermediario è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'intermediario per posta raccomandata A/R indirizzata a Re Credit Factoring srl – Ufficio Reclami – Via Cornato n.22 – 81024 Maddaloni (CE), per posta elettronica all'indirizzo e-mail reclami@rcf.cloudt, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria dovrà, pena l'improcedibilità dell'azione legale, esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno dei seguenti organismi:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. E' possibile inoltre consultare la "Guida Pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
- Conciliatore Bancario Finanziario: per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel



tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it.

- Inoltre, il cliente può avvalersi dei servizi attivi presso l'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario e/o presso la Camera di Conciliazione della Consob.

- Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cedente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato, ovvero
- esperire, nei termini di legge, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR), o ancora presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
- Si segnala inoltre che, in attuazione della Direttiva Europea (2013/11/EU) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (recepita in Italia dal D.lgs. 130/2015) e del Regolamento UE n. 524/2013, entrambi del 21 maggio 2013, è operativa la piattaforma creata dall'Unione Europea per la presentazione dei reclami relativi a prodotti o servizi acquistati online (Online Dispute Resolution - ODR) di cui di seguito si riporta il link <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>
- Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

La Guida Pratica all'ABFe Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso la sede.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto all'intermediario dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dall'intermediario stesso
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme daluidovuteincasodirevoca,dapartedell'intermediario,dalrapportodiaperturadi credito in conto conto corrente per qualsiasi motivo
Cessione del credito	La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto)
Cessione pro-solvendo	Cessione di credito in cui il cedente (Cliente) garantisce al cessionario (intermediario) la solvenza del debitore ceduto
Cessione pro-soluto	Cessione di credito in cui il cedente (Cliente) non garantisce al cessionario (intermediario) la solvenza del debitore ceduto e pertanto il cessionario assume il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto
Commissioni istruttoria fido e/o rinnovo	Costo relativo all'insieme di indagini, ricerche, analisi ed elaborazioni destinate a fornire elementi di valutazione ai competenti organi dell'intermediario per la formulazione di un giudizio sulla richiesta di affidamento inoltrata dalla clientela, in relazione sia alla sua capacità di rimborso sia ai rischi insiti nell'operazione.
Commissione per singolo documento anticipato	A fronte di un'anticipazione di fatture commerciali, al cliente viene addebitata una commissione calcolata moltiplicando la commissione unitaria per il numero dei documenti presentati o anticipati.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)	Compenso per l'impegno dell'intermediario di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.

Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido)
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in contocorrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre non essere superiore a 8 punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi passivi.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.	
Data ____/____/____	Firma e timbro cliente